

REGOLAMENTO EBAT CIALA
Ente Bilaterale Agricolo Territoriale della Provincia di Catania

CONTRIBUTO VISITE E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Art. 1

Ai lavoratori dipendenti da Aziende Agricole private, singole e/o associate, Enti o Aziende Pubbliche che sono tenute all'applicazione del CCNL e del CPL, viene corrisposto dall'EBAT-CIALA un Contributo Visite e Prestazioni Specialistiche che potrà essere richiesto dal dipendente che riveste la qualifica di bracciante agricolo e dai famigliari fiscalmente a carico, secondo le norme e le procedure previste dal presente regolamento.

Art. 2

Perché il lavoratore o la lavoratrice abbia diritto alla prestazione di cui al primo comma dell'art. 1 devono essere verificate le seguenti condizioni :

- a) il lavoratore o la lavoratrice deve essere iscritto negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli della provincia di Catania e deve avere svolto la propria attività lavorativa (nell'anno precedente) presso Aziende Agricole o Enti operanti nella provincia di Catania.
- b) le Aziende Agricole o Enti presso cui l'interessato ha prestato la propria attività lavorativa abbiano effettuato nell'anno precedente, almeno uno di questi, i versamenti del contributo EBAT-CIALA.
- c) Le spese per cui è possibile chiedere il contributo sono inerenti le visite e prestazioni specialistiche. Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più di un dipendente di aziende aderenti ad EBAT-CIALA, il contributo potrà essere concesso ad uno solo di questi..

Art. 3

Per le prestazioni inerenti il primo semestre le istanze dovranno pervenire entro il 31 Luglio, per il secondo semestre entro il 31 Gennaio dell'anno successivo.

Alla domanda deve essere allegato :

- fotocopie delle ricevute fiscali o le fotocopie delle fatture attestanti il pagamento delle visite specialistiche;
- Stato di famiglia;
- l'autocertificazione dei familiari a carico;
- UNILAV anno precedente la richiesta.

Art. 4

Per la richiesta della prestazione il lavoratore deve inoltrare all'EBAT-CIALA, direttamente o tramite le Organizzazioni Sindacali firmatarie del vigente CCNL e CPL, una istanza avendo cura di compilare in ogni sua parte l'apposito modulo.

Art. 5

E' prevista un'integrazione pari al **50%** sulle prestazioni specialistiche fino ad un massimo di **250 Euro** a favore del dipendente e dei familiari fiscalmente a carico. Sono liquidabili:

- ticket;
- visite specialistiche e procedure diagnostiche;

- esami strumentali;
- esami di laboratorio;
- esami radiologici;
- sedute di Fisiokinesiterapia presso strutture convenzionate;
- visite odontoiatriche;
- spese per lenti da vista;

Sono escluse le fatture dei negozi di sanitari, i certificati medici sportivi e per porto d'armi, gli scontrini farmaceutici e le spese per montature occhiali.

1. Per il “ CONTRIBUTO VISITE E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE” è stanziato un budget complessivo di € **30.000,00** per l'anno 2020 e sarà erogato, fino a concorrenza, alle domande in rigoroso ordine di arrivo;
2. la liquidazione delle domande accolte sarà effettuata nei tempi stabiliti dal Comitato di Gestione EBAT-CIALA.

Art. 6

Le domande pervenute, che in sede di esame dovessero risultare carenti nella compilazione o nella documentazione allegata, rimarranno sospese fino alla completa presentazione della documentazione mancante.

Di tali carenze gli Uffici del EBAT-CIALA ne danno tempestiva comunicazione al lavoratore ed alla OO.SS. di appartenenza.

La documentazione ed i dati mancanti al completamento della domanda, dovrà essere trasmessa all' EBAT-CIALA entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, pena la decadenza.

Art. 7

L'avvenuta liquidazione o reiezione della domanda, viene comunicata dall' EBAT-CIALA direttamente al lavoratore interessato e/o per conoscenza all'OO.SS. di appartenenza.

Art. 8

In caso di reiezione della domanda il lavoratore, direttamente o tramite la OO.SS. di appartenenza, può, nel termine di trenta giorni, produrre ricorso documentato che sarà oggetto di insindacabile giudizio finale, del Comitato di Gestione dell'EBAT-CIALA.

Art. 9

Per quanto non previsto, o solo parzialmente previsto, dal presente Regolamento, ovvero per le modifiche che si rendessero necessarie apportare, il Comitato di Gestione dell'EBAT-CIALA deciderà con propria delibera, come stabilito dal comma H dell'art.12 dello Statuto.

Il presente regolamento entra in vigore dal **01/01/2020**

Catania, lì

**Il Presidente
Giovanni Selvaggi**